

# CIRCOLARE SETTIMANALE - COMISAG Informa

Montichiari, 2 dicembre 2022

## LE PERCENTUALI DI COMPENSAZIONE IVA 2022 PER IL LEGNO

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 275 del 24 novembre 2022, è stato pubblicato il D.M. 10 ottobre 2022 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con il quale è stata fissata al 6,4%, per l'anno 2022, la percentuale di compensazione IVA applicabile dai produttori agricoli alle cessioni di legno e legna da ardere.

Il Decreto, in particolare, conferma la percentuale del 6,4%, già prevista per il 2020 (D.M. 5 febbraio 2021) e per il 2021 (D.M. 19 dicembre 2021), applicabile nel 2022 ai prodotti di cui ai nn. 43 e 45 della Tabella A, Parte I, allegata al D.P.R. n. 633/1972, ossia, rispettivamente:

- legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine, nonché cascami di legno, compresa la segatura;
- legno semplicemente squadrato, escluso il legno tropicale.

Si ricorda che le percentuali di compensazione sono disciplinate dall'art. 34, D.P.R. n. 633/1972, e consentono ai produttori agricoli che applicano il regime speciale IVA di determinare in modo forfettario l'ammontare della detrazione spettante, in relazione alle cessioni di prodotti agricoli e ittici di cui alla Tabella A, Parte I, allegata al D.P.R. n. 633/1972, compreso il legno.

## D.D.L. BILANCIO 2023: PROROGA BONUS ENERGIA SINO AL 31 MARZO 2023

La bozza del D.D.L. "Bilancio 2023" prevede, tra l'altro, la proroga, per il primo trimestre 2023, dei crediti d'imposta riconosciuti alle imprese per l'acquisto di energia e gas. La misura del credito d'imposta passa dal 30% al 35% per le imprese non energivore.

Il *tax credit* deve essere utilizzato in compensazione entro il 31 dicembre 2023.

Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 35% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel primo trimestre dell'anno 2023, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al quarto trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Al fine di semplificare il calcolo del contributo effettivamente spettante, le imprese non energivore che nel quarto trimestre 2022 e nel primo trimestre 2023 si riforniscono di energia elettrica dallo stesso venditore da cui si rifornivano nel quarto trimestre 2019, possono richiedere al venditore, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, l'invio di una comunicazione contenente il

---

**Comisag Cooperativa Miglioramento Servizi in agricoltura S.c.a.r.l.**

Via Brescia n. 134/C - 25018 Montichiari (Bs) - Partita IVA, Codice fiscale e n. iscrizione CCIAA di BS 01943390987 - tel. 030 9650870 - fax.030 9650622 - mail: [info@comisag.it](mailto:info@comisag.it)

calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare del credito d'imposta spettante per il primo trimestre 2023.

Il contenuto e le modalità di trasmissione della comunicazione, nonché le sanzioni applicabili in capo al fornitore in caso di mancato invio della stessa, saranno definiti dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA).

## **AGRICOLTURA: I TERRENI NON PAGANO L'IRPEF ANCHE NELL'ANNO 2023**

Dalla lettura del **Disegno di Legge di Bilancio 2023**, si evince che anche per l'anno **2023** sarà prorogata l'esenzione fiscale di cui all'art. 1, comma 44, Legge n. 232/2016.

Si tratta della disposizione che prevede la non concorrenza alla formazione della base imponibile IRPEF e relative addizionali dei **redditi dominicali ed agrari**, determinati in capo ai soggetti dotati della qualifica di **Coltivatori Diretti (CD)** o **Imprenditori Agricoli Professionali (IAP)**, iscritti alla corrispondente previdenza agricola.

Essendo l'agevolazione prevista per quei soggetti in possesso di determinate caratteristiche professionali (**CD o IAP iscritti alla previdenza agricola**) che producono **redditi fondiari**, è necessario porre attenzione a quelle particolari realtà economiche che, pur operando nel settore agricolo, non possono beneficiare dell'esonero in commento.

Ci riferiamo, ad esempio, ai soci delle società agricole in nome collettivo e in accomandita semplice, anche nel caso in cui abbiano optato per la tassazione su base catastale, mantenendo, il reddito a loro attribuito, la natura di **reddito di impresa**.

Diversamente, il reddito delle società semplici, aventi come soci persone fisiche dotate delle qualifiche professionali richieste (CD o IAP), mantiene la natura di **reddito fondiario** all'atto dell'attribuzione ai soci per trasparenza e, come tale, potrà beneficiare dell'esonero da imposizione fiscale, secondo quanto previsto dal comma 44 dell'art. 1 della Legge n. 232/2016.

Precisiamo, inoltre, che l'esonero di cui trattasi, dall'anno 2019, riguarda anche il familiare coadiuvante del Coltivatore Diretto che partecipi attivamente all'esercizio dell'impresa familiare, sempreché appartenente al medesimo nucleo familiare ed iscritto nella gestione previdenziale agricola come CD (art. 1, comma 705, Legge 30 n. 145/2018).

## **D.D.L. BILANCIO 2023: IN ARRIVO LA ROTTAMAZIONE-QUATER E LO STRALCIO AUTOMATICO DEI CARICHI FINO A 1.000 EURO**

Il D.D.L. "Bilancio 2023" prevede la possibilità di estinguere i debiti risultanti dai singoli carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, senza corrispondere sanzioni e interessi, versando le sole somme dovute a titolo di capitale e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica delle cartelle di pagamento.

Il pagamento delle somme dovute può essere effettuato in un'unica soluzione o in un massimo di diciotto rate. È poi previsto lo stralcio automatico dei carichi fino a 1.000 euro affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. Nelle prossime circolari approfondiremo le tematiche proposte in bozza nella Legge di Bilancio.

## **NUOVA PAC: PAGAMENTO PER GIOVANI**

Il Mipaaf ha destinato il 2% delle risorse, pari a circa 71 milioni di euro/anno. Si tratta di un pagamento aggiuntivo per i giovani agricoltori che:

- Si insediano per la prima volta in azienda;
- Hanno meno di 40 anni;
- Sono in possesso di titolo di studio in campo agricolo, oppure di diploma di scuola media superiore non agricolo + corso di formazione di 150 ore, oppure titolo di scuola media con esperienza lavorativa nel settore agricolo da almeno 3 anni

**Aiuto aggiuntivo previsto: 83,5 euro/ha per max 90 ettari**

## **D.D.L. BILANCIO 2023: ESENZIONE IRPEF AI GIOVANI E NOVITA' LAVORO PER L'AGRICOLTURA**

Confermato l'esonero contributivo per un periodo fino a 24 mesi per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di età inferiore a 40 anni che si insediano per la prima volta in agricoltura tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2023. Scatta anche l'esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti per il periodo di paga dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023.

Sempre in tema di lavoro è stato innalzato a 10.000 euro il limite dei compensi per prestazioni di lavoro occasionale, con riferimento alla totalità dei prestatori. Il ricorso al lavoro occasionale viene esteso anche alle attività lavorative di natura occasionale svolte nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale.

## **PAC E AFFITTI**

Con l'avvicinarsi dell'entrata in vigore del nuovo regime della PAC per gli anni 2023-2027, è opportuno effettuare alcune riflessioni sull'impatto che le novità della prossima riforma possono avere sui contratti di affitto di fondi rustici. In particolare, è opportuno approfondire il rapporto tra concedente ed affittuario ed alla determinazione contrattuale del canone.

### **I PIANI STRATEGICI DELLA PAC**

Molti aspetti della riforma sono contenuti nei Piani strategici della PAC che anche l'Italia, come gli altri Paesi dell'Unione Europea, ha redatto e trasmesso alla Commissione, e che non sono in questo momento ancora approvati. Sono ancora in sospenso le definizioni di "attività agricola", "superficie

agricola” e di “ettaro ammissibile”, ma anche quelle di “agricoltore in attività”, “giovane agricoltore” e di “nuovo agricoltore”.

### **I PAGAMENTI DIRETTI**

Si sa già però che la disciplina dei pagamenti diretti subirà importanti modifiche. Le principali novità riguardano il sistema dei pagamenti disaccoppiati, l’istituzione degli “ecoschemi” e del pagamento redistributivo e la ridefinizione dei pagamenti accoppiati. Pagamenti che saranno sempre erogati con il sistema di titoli storici, i quali verranno ricalcolati nel 2023 con un metodo che determinerà di fatto un dimezzamento del valore del titolo attuale, incluso il relativo premio di greening. Successivamente, dal 2023 al 2027, il valore potrà diminuire o aumentare rispettivamente se il valore ricalcolato si attesterà su un valore superiore o inferiore alla media del valore dei titoli.

Il quadro normativo sarà quindi definito solo a seguito dell’approvazione del piano strategico della PAC, delle conseguenti disposizioni attuative che dovrà dettare il Ministero dell’Agricoltura e delle procedure esecutive che dovrà adottare Agea.

### **MEGLIO CONTRATTI DI DURATA ANNUALE**

La situazione di incertezza ha conseguenze anche sui diversi tipi contratti agrari. Contratti per i quali l’alterazione del valore dei titoli a seguito della riforma può costituire una variabile rilevante soprattutto nel caso in cui i titoli appartengano al proprietario e siano trasferiti con la terra.

Quindi, una prima considerazione che ad oggi è possibile fare, laddove le situazioni contrattuali lo consentano e qualunque sia la situazione contrattuale in cui le parti si trovano, è quella di orientarsi verso la stipula di contratti di durata annuale, così da spostare la trattativa fra le parti a un periodo temporale in cui il quadro sarà più chiaro. In alternativa, prevedere nel contratto che nel caso il valore dei titoli trasferiti subiscano un calo del valore, le parti concordano che si proceda a rideterminare il canone d’affitto.

La prima è una soluzione transitoria, che nasce dall’impossibilità di valutare in pieno la quantificazione del valore del titolo. La seconda dettata dal buon senso evita di stipulare un secondo contratto nel 2024 con un risparmio dei costi di stipula e registrazione. L’ufficio tecnico della cooperativa è in grado di fornire ragguagli sull’evoluzione della riforma Pac e di consigliare e assistere gli interessati sull’argomento, individuando la miglior soluzione per ogni caso specifico.

Comisag Scarl

Il Direttore

<b>REDATTO DA:</b>
Dott.ssa Monica Facchetti - Direttore
Dott. Andrea Leali – Responsabile Area tecnica
Tutorial a cura di Nicoletta Ferri